



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1681/DecA/111 del 29.11.2012

Oggetto: **Bandi di attuazione della misura 2.1 - sottomisura 1 - “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)” e della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione” (artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06) approvati con Determinazione 1121/Det/23576 del 15/12/2009. Modalità operative.**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

- VISTA Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- VISTO il Programma Operativo Nazionale FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato nel dicembre 2007 con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007);
- VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 593/08 di approvazione della bozza di bando a gestione regionale per l'attuazione della Misura 2.1, sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)", della bozza di bando a gestione regionale Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)" e della bozza di bando a gestione regionale Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006)";
- VISTI i documenti "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007/2013 15 ottobre 2008" adottato con Decreto del direttore generale della Pesca marittima ed acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 601 del 21.11.08 e il documento "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007/2013 20 maggio 2009" adottato con Decreto n. 50 del 9 settembre 2009;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell'11 febbraio 2009;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

CONSIDERATO che con delibera 50/40 del 10 novembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito di dare mandato all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con proprio decreto ogni ulteriore dettaglio;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. Decreto n. 3054/DecA/140 del 3 dicembre 2009 "Attuazione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell'Asse II del Fondo Europeo della Pesca (artt. 28, 29, 34 e 35 del Regolamento (CE) 1198/2006) – Approvazione delle "Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell'Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP)";

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca N. 1121/Det/23576 DEL 15/12/2009 - Programma Operativo F.E.P. 2007/2013. Approvazione Bandi di attuazione della misura 2.1 - sottomisura 1 - "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)" e della Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione" (artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06);

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Coordinamento Attività Ispettive di ARGEA Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 – Misura 2.1, Sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e Misura 2.3, "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione". Approvazione graduatorie;

CONSIDERATO quanto di seguito illustrato:

1. La Sentenza TAR n. 1061/2011 ha disposto, tra l'altro, l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 75/7 del 30.12.2008 "Direttive per il rilascio delle concessioni ai fini di pesca in Sardegna" che prevedeva la proroga degli atti di concessione demaniale in corso di validità fino alla definizione da parte della Giunta dei criteri e delle procedure più adeguate per il rilascio delle concessioni nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

demanio marittimo, demanio regionale e nel mare territoriale. Tale delibera aveva quindi prorogato a tempo indeterminato numerose concessioni.

Successivamente all'annullamento del suddetto provvedimento, la legge regionale n. 19/2012 ha stabilito che le stesse concessioni restino efficaci soltanto dal 29.12.2008 al 31.12.2013.

2. Diversi concessionari la cui concessione era stata oggetto di proroga sine die con la delibera n. 75/7 del 2008 e poi invece interessati dai provvedimenti giurisdizionali e legislativi di cui sopra, hanno presentato domanda di partecipazione ai bandi delle misure 2.1 e/o 2.3 nel 2009.

3. I Bandi delle misure 2.1 e 2.3 pubblicati nel 2009 prevedevano che il richiedente dovesse dichiarare il proprio impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene oggetto del finanziamento per un periodo di almeno 5 anni. Ciò in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca in base al quale l'Autorità di Gestione accerta che la partecipazione del FEP resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione di finanziamento non subisce modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di attuazione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico o che risultino dal cambiamento della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva. Ciò, inoltre, in conformità agli schemi di bando ministeriale approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 593/08.

Nel caso in cui il richiedente non fosse proprietario delle strutture interessate dall'investimento, era tenuto a presentare, unitamente alla domanda, per accedere alla misura, idonea documentazione attestante la disponibilità delle medesime per la durata non inferiore a 5 anni (es. contratto di affitto, concessione demaniale).



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

In fase di liquidazione, inoltre, deve essere presentato dal beneficiario, e verificato da ARGEA, il vincolo di destinazione d'uso, ossia l'atto comprovante che i beni oggetto delle provvidenze sono vincolati alla specifica destinazione d'uso e al mantenimento della continuità della destinazione per la durata di anni 5 dalla data di accertamento amministrativo esperito in sede di liquidazione finale.

Con riguardo alla documentazione valevole ai fini del rispetto delle disposizioni di cui sopra, come si è detto si verifica in diversi casi che gli impianti insistano su area demaniale in concessione all'impresa, di modo ciò che rileva è l'atto concessorio in riferimento al quale il richiedente/beneficiario il contributo ha la disponibilità del bene.

4. La questione che può porsi è quello della durata della concessione medesima, che può essere inferiore rispetto alla durata di osservanza del vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso.

Giova sottolineare, in particolare, che nei casi in considerazione (punto 2.) la questione si è posta non già in fase di ammissione al contributo (in quel momento sussistevano tutti i requisiti richiesti dal bando) ma soltanto nel 2011 con la Sentenza TAR Sardegna n. 1061/2011 citata e successiva entrata in vigore della L.R. n. 19/2012, che ha stabilito una durata certa alle concessioni demaniali interessate – 31.12.2013. Inoltre, anche nei casi in cui già prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 19/2012 è stato rilasciato provvedimento di concessione provvisoria in attuazione della Deliberazione G.R. n. 48/51 del 2011, il provvedimento, provvisorio, ha scadenza comunque ravvicinata (2014).

In tali casi, risulta necessario fornire un atto di indirizzo ad ARGEA che tenga conto dell'esigenza di tutelare degli interessi delle imprese laddove le stesse siano già state legittimamente ammesse a contributo ed abbiano avviato gli investimenti, di tutelare dell'Amministrazione regionale e finalizzato alla corretta spendita dei fondi del FEP.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

Tanto considerato, nel rispetto dei vincoli di attuazione delle misure, potrà procedersi alla liquidazione del contributo garantita da polizza fideiussoria nei casi in cui il titolo concessorio esista al momento della liquidazione ma sia di durata tale da non coprire la durata del vincolo di destinazione d'uso.

La polizza fideiussoria dovrà essere prestata, con le modalità che saranno richieste da ARGEA Sardegna, per un importo pari al 110% del contributo liquidato e avrà efficacia fino alla conclusione del periodo di durata dei vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso previsti dal bando, maggiorato di ulteriori sei mesi.

La polizza garantisce ad ARGEA Sardegna il pagamento delle somme dovute dal beneficiario in adempimento dell'obbligazione di restituzione nel caso si rendesse eventualmente necessario il recupero del contributo erogato maggiorato degli interessi legali, oltre imposte, tasse e oneri in dipendenza del recupero.

Lo svincolo anticipato potrà essere autorizzato in caso di dimostrazione di eventuale avvenuto rinnovo della concessione per la durata necessaria;

CONSIDERATA l'opportunità di definire ulteriori modalità operative in riferimento ai Bandi di attuazione 2009 della misura 2.1 e della misura 2.3 in riferimento alla casistica riscontrata da ARGEA Sardegna, al fine di garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento nell'attuazione delle misure stesse;

CONSIDERATA in particolare la casistica relativa alle modalità di pagamento delle spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento;

DATO ATTO al riguardo che:

1. I Bandi di attuazione 2009 delle misure 2.1 e 2.3 prevedono l'obbligo del beneficiario di mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato ed una codificazione contabile adeguata nonché l'obbligo di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato;

2. I bandi inoltre indicano tra i riferimenti normativi rilevanti il documento “Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007/2013” adottato con Decreto del direttore generale della Pesca marittima ed acquacoltura del MIPAAF ed il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 593/08 di approvazione della bozza di bando a gestione regionale per l’attuazione della Misura 2.1, sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)”, della bozza di bando a gestione regionale Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)”;

3. I riferimenti normativi di cui sopra, espressamente richiamati nel bando, fermo restando l’obbligo di mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) ed una codificazione contabile adeguata, prevedono che il pagamento delle spese debba essere effettuato con bonifico – modalità indicata ne bandi della Regione Sardegna – ovvero con altre modalità ritenute pertanto equivalenti tra cui l’assegno circolare non trasferibile;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, a cui si fa integrale rinvio, in riferimento ai Bandi di attuazione della misura 2.1 - sottomisura 1 - “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)” e della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione” (artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06) approvati con Determinazione 1121/Det/23576 del 15/12/2009 si adottano le seguenti modalità operative che costituiscono atto di indirizzo per ARGEA Sardegna:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

Vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso nei casi in cui gli impianti insistano su area demaniale in concessione all'impresa. Potrà procedersi alla liquidazione del contributo garantita da polizza fideiussoria nei casi in cui il titolo concessorio esista al momento della liquidazione ma sia di durata tale da non coprire la durata del vincolo di destinazione d'uso.

La polizza fideiussoria dovrà essere prestata, con le modalità che saranno richieste da ARGEA Sardegna, per un importo pari al 110% del contributo liquidato e dovrà avere efficacia fino alla conclusione del periodo di durata dei vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso previsti dal bando, maggiorato di ulteriori sei mesi.

La polizza garantisce ad ARGEA Sardegna il pagamento delle somme dovute dal beneficiario in adempimento dell'obbligazione di restituzione nel caso si rendesse eventualmente necessario il recupero del contributo erogato maggiorato degli interessi legali, oltre imposte, tasse e oneri in dipendenza del recupero.

Qualora ne ricorrano le condizioni, ARGEA può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al contraente beneficiario del premio e al Fideiussore. In ogni caso lo svincolo della polizza è subordinato all'autorizzazione da parte di ARGEA. Lo svincolo anticipato potrà essere autorizzato in caso di dimostrazione di eventuale avvenuto rinnovo della concessione per la durata necessaria.

ART. 2 Quanto disposto all'art. 1 non attribuisce in ogni caso al beneficiario alcun diritto di preferenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica poste in essere dall'Amministrazione regionale per il rilascio delle concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale;

ART. 3 Per le motivazioni di cui in premessa, a cui si fa integrale rinvio, in riferimento ai Bandi di attuazione della misura 2.1 - sottomisura 1 - "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)" e della Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione"



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.
1681/DECA/111
DEL 29.11.2012

(artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06) approvati con Determinazione 1121/Det/23576 del 15/12/2009 si adottano le seguenti modalità operative che costituiscono atto di indirizzo per ARGEA Sardegna:

Obblighi del beneficiario – Modalità di pagamento. Fermo restando l'obbligo di mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) ed una codificazione contabile adeguata, il beneficiario non incorre nella perdita del contributo ove dimostri il pagamento delle spese da conto dedicato effettuato con assegno circolare non trasferibile: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare, in conformità in ogni caso al documento "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007/2013" – Punto 2. "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento".

ART. 4 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore
Oscar Cherchi